

LII.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggio — Comunicazione di due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati: 1° Aggregazione di Comuni che costituiscono i mandamenti di Piadena e Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona; 2° Aggregazione del Comune di Feletto, circondario di Torino, al mandamento di Rivarolo-Canavese — Discussione del progetto di legge per convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880 — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale e dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge per la vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto, a cui prendon parte il Senatore Saracco, Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 1 e 3; l'articolo 2 è soppresso in conformità della proposta dell'Ufficio Centrale — Rinno- vamento della votazione a squittino segreto dei seguenti progetti di legge discussi in antece- dente tornata — Cessione dal Demanio alla Provincia di Lucca degli stabilimenti termali detti Bagni di Lucca — Disposizioni sulle soprattasse ai possessori di fabbricati — Appro- vazione di contratti di permuta e vendita di beni demaniali coi Comuni d'Imola, Ravenna e Palermo — Votazione dei due progetti discussi nell'odierna tornata — Convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880 — Vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto — Risultato delle votazioni — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3. 40.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Scarabelli fa omaggio al Senato di una sua *Monografia statistica economica amministrativa della provincia di Forlì*, e della *Carta geologica del versante Appennino fra il fiume Foglia ed il Mentone*.

PRESIDENTE. Ricevo dal Presidente della Camera dei Deputati i seguenti messaggi in data del 15 febbraio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi, concernente: Aggregazione di Comuni che costituiscono i Mandamenti di Piadena e Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona pregandola di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« D. FARINI ».

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi, concernente: Aggregazione del Comune

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1881

di Feletto, circondario di Torino, al mandamento di Rivarolo Canavese, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« D. FARINI ».

I progetti accennati nei precedenti messaggi saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Discussione del progetto di legge N. 69.

PRESIDENTE. Ora discuteremo i due progetti di legge che sono all'ordine del giorno. Il primo di essi concerne la « Convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880 ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale dell'articolo che rileggo:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 88 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1880.

È aperta la discussione su quest'articolo unico.

Domando al signor Relatore se egli chieda che io metta ai voti l'ordine del giorno inserito nella sua Relazione.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Chiedo che sia posto ai voti l'ordine del giorno inserito nella Relazione. Esso venne già approvato in termini identici dall'altro ramo del Parlamento e il Ministro delle Finanze lo ha accettato.

PRESIDENTE Leggo dunque l'ordine del giorno:

« Il Senato, ritenendo che, a senso dell'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, il fondo per le spese impreviste sia destinato a provvedere soltanto a spese non prevedute, nè potute prevedere all'epoca della presentazione di bilanci o di leggi speciali, ovvero a spese per fatti nuovi verificati posteriormente

d'incontestata urgenza e non impegnativi dei futuri bilanci, passa alla discussione del progetto di legge ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Se nessuno chiede la parola sull'articolo del progetto di legge, trattandosi di articolo unico, se ne rinvierà la votazione allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 74.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: Vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA rilegge.

Art. 1.

L'art. 4, n. 6, della legge 22 aprile 1869, n. 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni già ecclesiastici pei quali è avvenuta o avverrà una deserzione d'asta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo primo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avrà luogo previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'incanto superò le lire 8000, e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1881

non potrà procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunzierà dietro motivata proposta della Commissione provinciale.

Il Senato avrà veduto che l'Ufficio Centrale propone la soppressione di questo articolo secondo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Questa legge è il complemento necessario di quelle che hanno stabilita la conversione del patrimonio ecclesiastico.

Era necessario che si provvedesse al modo col quale la vendita dei beni ecclesiastici seguisse circondata da quelle garanzie che avessero assicurato la libertà delle offerte; e quindi il prezzo reale delle contrattazioni.

Il Senato non ignora che una parte di questi beni restò deserta di offerte all'asta pubblica, nè si potrebbe sperare che, rinnovandosi le operazioni e procedendosi ad un nuovo esperimento, questo potesse riuscire. Si tratta in gran parte di terreni frazionati, pei quali non vi può essere quella gara di concorso che esiste per tenute più importanti, e pei quali il mercato locale non offre condizioni di acquisto e ricerca sufficiente perchè la vendita si possa effettuare.

Dunque era necessario di trovare un altro mezzo perchè questa conversione potesse farsi in modo definitivo, e l'Amministrazione fosse sollevata non solo dalle gravi spese della amministrazione, ma anche dalla grave responsabilità che pesa sopra gli amministratori medesimi.

A ciò provvede la legge stabilendo che, per questi beni pei quali l'esperimento dell'asta fallisce, si possa ricorrere al sistema di vendita per trattativa privata.

Ma è importante che se noi alla legge di concorrenza, che si spiega in modo pubblico e formale nelle aste, sostituiamo qualche altra garanzia, perchè l'interesse dello Stato e l'interesse stesso dei privati non rimangano in alcun modo pregiudicati od offesi, è necessario, dico, che se noi all'esperimento dell'asta sostituiamo il giudizio delle Commissioni provinciali, le

quali hanno da determinare anche il prezzo e le condizioni della vendita, questa nuova forma venga circondata da cautele corrispondenti.

Il partito preferito nell'altro ramo del Parlamento, e che il Governo ha accettato, prescrive che, per le vendite minori alle lire ottomila, e ogniqualvolta nella Commissione sorga qualche contrasto, vi sia l'autorità di un Consesso superiore che risolva il conflitto.

Questo è il concetto al quale si è ispirato il progetto di legge, cioè che quando nelle Commissioni provinciali vi siano dei dissidenti, di quelli che non credono si abbia a ricorrere alla vendita privata, o che non siano d'accordo sulle condizioni della vendita, in questo caso la semplice maggioranza non basti per determinare la vendita stessa, ma si abbia a ricorrere ad una autorità superiore, la quale debba tener conto delle considerazioni che hanno potuto motivare il dissenso della minoranza.

L'Ufficio Centrale crede che si possa sopprimere quest'articolo, cioè crede che, per la maggiore speditezza e sollecitudine nei lavori, si possa lasciare in abbandono questo secondo grado di giurisdizione, che in questo caso si sarebbe istituita.

Comincio a dichiarare che non potrei respingere un atto di fiducia che il Senato intendesse di esprimere a favore del Governo, ove il Senato credesse di accettare l'idea dell'Ufficio Centrale; ma era dovere del Governo di esporre le ragioni per le quali esso aveva accettato questo secondo grado di giurisdizione.

L'idea che dominò la mente del Governo e lo spinse ad accogliere il pensiero che, ogniqualvolta vi fosse questo dissenso, si avesse a ricorrere alla Commissione centrale, è stata quella di assicurare le opinioni, i contrasti, le concorrenze nei vari interessi, i quali possono precisamente rimanere offesi per una decisione della Commissione provinciale.

Ogniqualvolta che nella Commissione provinciale sorga il voto, sempre autorevole, di alcuni dei membri a porre in dubbio la legittimità della vendita, o meglio la legittimità della procedura alla quale si ricorre in queste determinate vendite, siccome si tratta di cosa molto delicata, come sarebbero gli interessi della Finanza nonchè quelli dei terzi, in questo caso conviene levare ogni qualunque sospetto, ed

occorre che Commissione e Governo possano procedere con avvedutezza.

Ed allora, nella maturità dei consigli che potranno raccogliersi in seno ad una Commissione autorevole, si avranno quelle garanzie, o meglio si avrà un equivalente di quelle garanzie che si hanno nel sistema ordinario delle vendite all'asta pubblica.

È vero, si potrà dire, che è molto difficile che queste Commissioni centrali si radunino, che il modo stesso con cui sono formate, gli elementi di cui sono composte danno a queste Commissioni un carattere ben diverso da quello che dovrebbe avere un Corpo il quale dovesse deliberare sopra interessi civili. Sono altri i criterî che prevalgono in questi Consessi. Ciò sta bene, ma era naturale che si dovesse ricorrere alla Commissione centrale, perchè era il potere che meglio di ogni altro poteva aver ragione di conoscere questa materia; non si poteva ricorrere alla autorità giudiziaria, a nessun altro Consiglio amministrativo si poteva far ricorso senza turbare grandemente l'andamento degli affari. Ecco perchè essendovi questa Commissione provinciale, alla quale pure è devoluta in generale la sorveglianza sopra queste azioni, alla medesima si devolvesse la cognizione di questi conflitti che dovevano nascere, e nascendo di fatto nel Consiglio provinciale, potevano in certo qual modo menomare l'attrito del loro voto.

Queste sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad accogliere questa proposta.

Credo che si possa dare al Governo la facoltà di decidere esso stesso in questa materia. Il Governo farà buon viso al voto del Senato, e avrà sempre la coscienza di aver fatto ciò ch'esso credeva di meglio per tutelare gli interessi della pubblica amministrazione.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *Relatore*. Comprendo perfettamente, ed apprezzo quanto altri mai il delicato procedere dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale ha voluto spiegare avanti al Senato le ragioni, per le quali il Governo del Re ha creduto conveniente introdurre nel progetto di legge che ora discutiamo la disposizione che si contiene nell'articolo secondo, di cui egli ha molto acconciamente favellato.

Ma l'Ufficio Centrale crede a sua posta che

si possa senza pericolo veruno, anzi col beneficio della cosa pubblica, concedere al potere esecutivo, e per esso agli uffici provinciali, quella maggiore larghezza di azione che gli faccia abilità di raggiungere più presto quell'ultimo fine che corrisponde al desiderio di noi tutti; vale a dire di smaltire nel più breve termine possibile quest'ultimo avanzo del patrimonio ecclesiastico che rimane invenduto per deserzione delle aste.

Il Senato ha da sapere che il numero dei lotti rimasti deserti andava al di là di 17 mila al 31 dicembre 1878, e che il prezzo sul quale risultarono infruttuose le aste sale a più di 31 milioni di lire. E non basta ancora. Non una volta soltanto, ma parecchie volte, fino a cinque ed a sei, si sono fatti gli esperimenti per alienare buon numero di questi lotti, e le prove andarono generalmente fallite.

Ora poniamo per un istante, che trovasse sede in questa legge la disposizione contenuta nell'articolo secondo che oggi discutiamo: quali saranno le conseguenze immediate che si faranno sentire sulle operazioni di vendita che si trovano arretrate fin da ora, e che si desidera avviare ad un felice scioglimento?

Avverrebbe in primo luogo che le Commissioni provinciali non potrebbero in verun caso deliberare la vendita a partito privato di tutti i lotti esposti senza frutto alle aste, in base ad un prezzo superiore alle 8000 lire; e quante altre volte le Commissioni provinciali non siansi trovate unanimi per approvare un'offerta privata, che si riferisca a lotti di un prezzo inferiore, bisognerà sempre far capo al Governo, perchè sia convocata la Commissione centrale di sindacato, la quale deciderà nella sua saviezza se la ragione stia per la maggioranza della Commissione provinciale, che si è accostata al partito di accettare l'offerta privata, o non fosse meglio avvisata la minoranza della Commissione stessa, che si è rifiutata di approvare il contratto.

La cosa presa in sè stessa si allontana già dalle consuetudini ordinarie, ossia dalle massime comuni a tutti i Corpi deliberanti, nei quali il voto della maggioranza prevale e vincola la minoranza. Bisognerebbe pertanto che ci fosse una ragione tutta speciale, perchè la legge si risolvesse a sospendere gli effetti di una risoluzione adottata dalla maggioranza di

una Commissione provinciale, per ciò solo che una minoranza di essa abbia sollevato dei dubbi sopra la convenienza di addivenire alla vendita per trattative private di stabili, che per lo addietro sieno rimasti deserti alle aste.

La ragione del provvedimento si potrebbe forse trovare, quando potesse avvenire ciò che mostrava poc'anzi di temere il signor Ministro di Grazia e Giustizia, vale a dire che avesse da sorgere un conflitto sulle condizioni della vendita; nel qual caso il giudizio finale potrebbe, per miglior sicurezza di cose essere affidato alla Commissione centrale di sindacato, posta al di fuori e al di sopra delle gare e degli interessi locali. Ma così non è, e non può essere, o Signori, imperciocchè le condizioni della vendita che si opera a trattativa privata non possono essere alterate e deve sempre rimanere lo stesso limite di prezzo. Le condizioni dei contratti non possono essere altre, fuor quelle che servirono di base alle aste che andarono deserte, e non è in potere delle Commissioni provinciali di mutarle in alcuna parte.

La legge di contabilità, alla quale si appella l'articolo primo, regola la materia nei termini più chiari e stringenti, e non riconosce altri patti all'infuori di quelli che tornino di maggior profitto allo Stato. L'ingerenza delle Commissioni provinciali non può quindi estendersi oltre a quei limiti che sono segnati per legge, e non si può nutrire quel sospetto a cui alludeva l'onorevole Ministro, che una maggioranza troppo indulgente possa menomare l'interesse della pubblica Finanza. In sostanza, i contratti a trattativa privata tendono a sostituirsi alle aste deserte, in condizioni eguali, e spesse volte migliori, e mentre si deve desiderare, grandemente desiderare, che si presentino attendenti, i quali sieno disposti ad offrire un prezzo per lo meno eguale a quello su cui l'asta è andata deserta, non si arriva a capire perchè la decisione abbia in moltissimi casi a rimanere sospesa, e gli oblatori debbano aspettare che intervenga il giudizio della Commissione centrale di sindacato. È piuttosto da temere che costoro si arrestino nelle loro offerte, o ricusino più tardi di mantenerle, quando sappiano di dover attendere a lungo, innanzi di avere una risposta definitiva; ed in tal caso la prescrizione dell'articolo 2, oltre di essere soverchia, rischia eziandio di pro-

durre effetti perniciosi, ossia di andar contro allo scopo vero del progetto, che mira a farla finita, del meglio che si può, con quest'ultimo avanzo del patrimonio ecclesiastico.

E notate bene, o Signori, che da due anni in qua le difficoltà devono essere cresciute, e si può temere di peggio nel tempo avvenire. Difatti bisogna mettere ed aggiungere al conto gli stabili che non trovarono compratori nel biennio 1879-80, i quali non figurano nel rendiconto annesso alla Relazione del Ministero, e non si deve dimenticare che restano altri beni da porre in vendita, che sono proprio l'ultimo avanzo di un patrimonio colossale, cosicchè le deserzioni d'asta si faranno ad ogni giorno più frequenti e più sentite. Si dimostra perciò la necessità di cancellare una disposizione di legge che si allontana, e forma una eccezione al diritto comune, imperocchè, gioverà dirlo un'altra volta, il fine a cui intende questo progetto di legge è semplicemente quello di potere applicare ai contratti di vendita dei beni ecclesiastici le stesse norme che reggono tutte le altre contrattazioni, quando le aste vanno deserte: e siccome le condizioni delle vendite non possono essere alterate da quelle che furono prima deliberate dalle Commissioni provinciali, secondo la facoltà che ne tengono dalla legge, non si può decentemente ricusare alle stesse Commissioni la facoltà di stringere i contratti a trattative private, ed in base appunto a quei patti che furono giudicati convenienti per servire di base ai pubblici incanti.

Rimane un'ultima considerazione, che non è priva di importanza, e riguarda l'organismo del Corpo consultivo, che a termine di questo art. 2 dovrebbe decidere in primo, ovvero in secondo grado, della convenienza di stipulare i contratti di vendita a trattativa privata.

Chi leggà il testo dell'art. 2 è tratto facilmente a credere che la Commissione centrale di sindacato abbia mezzo od opportunità a radunarsi di frequente, per decidere volta per volta, e senza troppo indugio, sopra i progetti di contratti che riflettono stabili eccedenti il valore di lire ottomila, e quante altre volte si verifichi una discrepanza nelle Commissioni provinciali nella vendita dei lotti di un prezzo minore. Ebbene, quando piaccia considerare che la Commissione centrale di sindacato si compone di alti funzionari, fra i quali un consi-

gliere di Stato ed un altro della Corte dei Conti, ed è presieduta per soprappiù dal Ministro stesso delle Finanze, facilmente si comprenderà che essa non può per indole sua essere chiamata ad occuparsi di queste materie, e che in effetto le decisioni che si aspettano da questa Commissione emaneranno dagli uffici del Ministero. Non si può difatti volere che questa Commissione si raduni così di frequente, come dovrebbe, per soddisfare a tutte le richieste; e se io osassi dirvi cose delle quali ho dovuto acquistare qualche cognizione, potrei aggiungere, che questa Commissione si raduna generalmente una volta all'anno per approvare la Relazione annuale che si presenta al Parlamento, e non più. Perciò, la disposizione che il Senato è chiamato a sanzionare, non è cosa seria, ed è solamente una fonte di indugi che importa sovra tutto di evitare.

In breve, lo scopo a cui mira la proposta dell'Ufficio Centrale è quello di allargare la sfera d'azione dei Corpi locali, e conferire ad essi la facoltà necessaria per accettare e tradurre in atto pubblico le offerte private per acquisto di stabili, in conformità della legge sulla contabilità generale dello Stato. Le Commissioni provinciali create colla legge del 15 agosto 1867 hanno reso dei grandi servizi, e fecero eccellente prova nell'esercizio delle attribuzioni ben più gravi che loro attribuisce la legge. Più e più volte il Ministero l'ha dichiarato solennemente, e nelle Relazioni fatte al Parlamento la Commissione centrale rende sempre il dovuto omaggio alla diligenza ed al retto procedere di queste Commissioni. Perchè adunque si vorrà oggi che sia demandata nominalmente alla Commissione di sindacato, ed effettivamente al Ministero, la decisione di cose che sono di stretta competenza degli uffici locali? Strano caso: tutti battono le mani e si accordano a dire che bisogna discentrare i servizi amministrativi; in fatto però, e ad ogni piè sospinto, noi c'imbattiamo in progetti di legge che portano l'impronta della maggiore e più sfrenata centralizzazione. Ebbene, almeno questa volta vediamo di applicare le buone massime, e sarà doppiamente ventura, perchè il nostro voto conferirà senza fallo a favorire l'interesse dello Stato, in quanto si confonde e si penetra nella più facile e pronta alienazione del patrimonio ecclesiastico tuttora invenduto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro non aggiunge altro?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io ho già dichiarato di rimettermi al voto del Senato.

Ho dovuto dire le considerazioni per le quali il Governo aveva, nell'altro ramo del Parlamento, accolta la proposta di questo secondo giudizio, che doveva intervenire solo allora quando vi potesse essere dissenso nelle Commissioni provinciali.

Lo ripeto, ora non ho che a rispettare il voto del Senato.

PRESIDENTE. Come i signori Senatori hanno udito, l'Ufficio Centrale propone la soppressione dell'articolo 2, ed il signor Ministro ha fatto le sue dichiarazioni in proposito.

L'articolo 65 del regolamento dice: « La soppressione di un articolo, o di una parte di articolo, non si mette a partito; ma se l'articolo stesso, o la parte di esso di cui si propone la soppressione, ecc. »

Adunque chi consente alla soppressione voterà contro l'articolo.

Si dà lettura dell'articolo 2.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA rilegge l'articolo:

Art. 2.

La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avrà luogo previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'incanto superò le lire 8000, e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata, non potrà procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunzierà dietro motivata proposta della Commissione provinciale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo art. 2. Chi intende di approvarlo voglia sorgere. (Non è approvato).

L'articolo 2 è dunque soppresso. Ora si passa al 3, che diventa 2.

Art. 2.

È derogato alle disposizioni, contrarie alla

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1881

presente, della legge 15 agosto 1867, n. 3848, la quale resta ferma in tutte le altre parti.

È aperta la discussione su questo articolo.
Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto di cinque progetti di legge, tre dei quali già discussi nella tornata di lunedì e due discussi quest'oggi, cioè:

1° Cessione dal Demanio alla Provincia di Lucca degli stabilimenti termali detti *Bagni di Lucca*;

2° Disposizioni sulle soprattasse ai possessori di fabbricati;

3° Approvazione di contratti di permuta e vendita di beni demaniali coi Comuni d'Imola, Ravenna e Palermo;

4° Convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880;

5° Vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se non vi sono altri Senatori che abbiano a votare, la votazione s'intende chiusa.

I signori Senatori Segretari sono pregati di procedere allo scrutinio dei voti.

Risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Convalidazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880:

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

Cessione dal Demanio alla provincia di Lucca degli stabilimenti termali detti *Bagni di Lucca*.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

Disposizioni sulle soprattasse ai possessori di fabbricati:

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

Vendita a trattativa privata dei beni ecclesiastici inutilmente posti all'incanto:

Votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	7

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di permuta e vendita di beni demaniali nei Comuni d'Imola, Ravenna e Palermo.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

Per domani non abbiamo alcun progetto di legge da porre all'ordine del giorno. Ho per altro la speranza che entro la settimana si possa porre all'ordine del giorno il progetto di legge dei signori Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, per modificazioni alla legge 29 luglio 1879 sulle ferrovie complementari del Regno.

Per la nuova tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 30).